

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA SOMALIA

Anno IV

Mogadiscio, 14 giugno 1960 - Suppl. N. 1 al N. 6

PUBBLICAZIONE MENSILE

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

PREZZO: So. 3 per numero — Arretrati il doppio — ABBONAMENTI: Annuo: per la Somalia So. 75; Estero So. 100 — L'abbonamento in qualunque tempo richiesto, decorre dal 1° gennaio e l'abbonato riceverà i numeri arretrati — INSERZIONI: per ogni riga o spazio di riga So. 1,50 — Le inserzioni si ricevono presso il Ministero di Grazia e Giustizia. L'importo degli abbonamenti e delle inserzioni deve essere versato all'Ufficio Tasse Affari

SOMMARIO

PARTE PRIMA

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGGE 8 giugno 1960, n. 1 rep.: *Passaporti per l'estero.* 547

PARTE SECONDA

DECRETI AMMINISTRATIVI

N. N.

PARTE TERZA

V A R I E

N. N.

PARTE PRIMA

LEGGI E DECRETI

GOVERNO DELLA SOMALIA

DECRETO LEGGE 8 giugno 1960, n. 1 rep.

Passaporti per l'estero.

L'AMMINISTRATORE

RITENUTA la necessità e l'urgenza di provvedere all'emanazione di norme che regolino la concessione dei passaporti per l'estero del Governo della Somalia;

SENTITO il Consiglio dei Ministri;

SU PROPOSTA del Ministro dell'Interno;

IN VIRTU' delle facoltà conferitegli dall'art. 8 dell'Ordinanza 5 gennaio 1956 n. 2;

DECRETA:

Art. 1.

(Obbligo del passaporto).

Il cittadino che intende recarsi all'estero deve provvedersi del passaporto.

Sono esenti da tale obbligo i pastori che debbono passare i confini per motivi di transumanza e coloro che sono provvisti di «carte di frontiera» e «lasciapassare», limitatamente alle zone indicate sui documenti stessi.

Art. 2.

(Autorità che rilascia il passaporto).

Il passaporto per l'estero è rilasciato:

- nel territorio dello Stato, dal Ministero degli Esteri;
- all'estero, dagli Agenti diplomatici e consolari.

Art. 3.

(Tipi di passaporto).

I passaporti sono di tre tipi:

- ordinario;
- di servizio;
- diplomatico.

Il passaporto ordinario, salvo quanto previsto all'articolo 5, può essere rilasciato, a loro domanda, a tutti i cittadini.

Il passaporto di servizio viene rilasciato ai deputati ed ai dipendenti civili e militari che si recano in missione all'estero.

Il passaporto diplomatico viene rilasciato al Capo dello Stato, ai Ministri e Sottosegretari, nonché ai Funzionari della carriera direttiva del Ministero degli Esteri. Può, altresì, essere rilasciato a Deputati, che si recano in missione diplomatica all'estero.

Art. 4.

(Validità del passaporto).

La validità del passaporto ordinario ha la durata di tre anni. Può essere rinnovato per un uguale periodo di tempo dalle stesse Autorità competenti per il rilascio.

La validità del passaporto di servizio ha la stessa durata della missione per cui è stato rilasciato.

Uguale durata ha la validità del passaporto diplomatico rilasciato a Deputati.

Gli altri passaporti diplomatici mantengono la loro validità per tutto il tempo in cui il titolare esplica le funzioni indicate nell'ultimo comma dell'articolo precedente.

Art. 5.

(Persone che non possono ottenere il passaporto).

Il passaporto ordinario non può essere rilasciato:

- a) a chi, abbandonando persone per legge affidate alle sue cure, non le lasci convenientemente affidate ad altri;
- b) a chi, sottoposto alla potestà altrui, non ottenga il consenso della persona da cui dipende o, in mancanza della stessa, dalla competente Autorità Giudiziaria;
- c) agli infermi di mente;
- d) a chi ha pendenze penali e non sia in grado comunque di presentare il nulla osta da parte dell'Autorità Giudiziaria;
- e) a chi abbia commesso un delitto contro la personalità dello Stato.

Art. 6.

(Estremi essenziali del passaporto).

Sul passaporto debbono risultare le seguenti indicazioni:

- le generalità complete ed i connotati del titolare;
- gli Stati per i quali il passaporto è valido;
- la data del rilascio e quelle degli eventuali rinnovi;
- le generalità complete delle persone, autorizzate a viaggiare a seguito del titolare.

Tali persone non possono essere che la moglie ed i figli minori.
Sul passaporto deve risultare applicata la fotografia del titolare.

Art. 7.

(Ritiro del passaporto).

Le Autorità che hanno facoltà di rilasciare passaporti per l'estero dovranno ritirarli, anche se non scaduti, quando ad esse risulti che il titolare non si trovi più nelle condizioni richieste per il rilascio.

Art. 8.

(Sospensione del rilascio dei passaporti).

Il Ministro degli Affari Esteri può, sentito il Ministro dell'Interno, negare o sospendere il rilascio di passaporti, disporre il ritiro o la limitazione delle destinazioni per motivi d'ordine pubblico o per cause inerenti alla sicurezza interna od internazionale dello Stato.

Può altresì negare o sospendere il rilascio quando la vita, la libertà e gli averi di coloro, che intendono espatriare, possono correre gravi pericoli.

Art. 9.

(Passaporti Italiani rilasciati a Cittadini Somali).

I passaporti rilasciati dall'Amministrazione Fiduciaria Italiana della Somalia a cittadini somali con scadenza oltre il 30 giugno 1960, mantengono la loro validità sino alla scadenza stessa, non oltre però il 31 dicembre 1960, salvo le diverse disposizioni che potranno essere emanate dopo il 30 giugno 1960.

Art. 10.

(Norme regolamentari).

Il Governo provvederà ad emanare le norme necessarie per l'esecuzione della presente Legge.

Art. 11.

(Entrata in vigore).

Il presente Decreto, che entrerà in vigore alla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale, sarà presentato all'Assemblea Legislativa per la conversione in Legge, non oltre l'inizio della sessione dell'Assemblea Legislativa, immediatamente successiva alla data della sua pubblicazione.

Mogadiscio, li 8 giugno 1960.

L'AMMINISTRATORE

Mario Di Stefano

Il Primo Ministro

ABDULLAHI ISSA MOHAMUD

VISTO e Registrato - Reg. n. 22, foglio n. 168.

Mogadiscio, li 13 giugno 1960.

Il Magistrato ai Conti: SPADARO.

PARTE SECONDA

DECRETI AMMINISTRATIVI
N. N.

PARTE TERZA

V A R I E
N. N.